

OGGETTO: L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007: La Valle Società Cooperativa Sociale, (P.IVA 01088620594), sede legale via Sant'Agostino snc, Gaeta, loc. Casarevole – Latina - autorizzazione ampliamento funzionale per le prestazioni di cui al paragrafo f) del DPCA n. 27/2011 presso il presidio sanitario (ex art. 26 L. 833/78) denominato “Centro di riabilitazione La Valle”, sito in via Sant'Agostino snc, loc. Casarevole Gaeta (LT) già autorizzato ed accreditato istituzionalmente con il DPCA n. U00142 del 22 aprile 2014.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 con la quale è stato nominato l’arch. Giovanni Bissoni subcommissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015, n. 721 concernente: “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015 n. 723 di conferimento incarico di Direttore della Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali”;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”,

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”.

VISTO il DPCA n. U0027 del 29.03.2011 recante “Autorizzazione alla realizzazione di strutture che intendono erogare le prestazioni elencate nell’allegato 2A del D.P.C.M 29 novembre 2001, non ricomprese nei livelli essenziali (LEA). Verifica di compatibilità di cui alla L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e al R.R. n. 26 gennaio 2007, n. 2.”

CONSIDERATO che il citato decreto ha stabilito

- che le strutture che intendono erogare le prestazioni elencate nell’allegato 2A del D.P.C.M 29 novembre 2001, non ricomprese nei livelli essenziali (LEA) possono ottenere l’autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal comune competente per territorio a prescindere dalla verifica di compatibilità di cui alla L.R. 4/2003 e R.R. n. 2/2007;
- di non prevedere per le predette strutture il rilascio di accreditamento istituzionale né consentire la stipula di accordi contrattuali;

PRESO ATTO del DPCA n. U00142 del 22 aprile 2014 recante: “L.R 3/2010 – DPCA 90/2010: autorizzazione all’esercizio in favore della La Valle Società Cooperativa Sociale, (P.IVA 01088620594), sede legale via Sant’Agostino snc, Gaeta, loc. Casarevole (LT), in qualità di gestore del centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato “Centro di riabilitazione La Valle”, sito in via Sant’Agostino snc, loc. Casarevole Gaeta (LT) e relativo accreditamento istituzionale”

PREMESSO che

- in data 15 aprile 2013 la Cooperativa La Valle ha presentato istanza di variazione dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla determinazione n. D0905 del 15 marzo 2004 per le prestazioni di cui al par. f) del DPCA n. 27/2011 corredata della relativa documentazione tra cui il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione rilasciato dal Comune di Gaeta n. 36/URB del 09.04.2013;
- con nota prot. n. 85643 del 13.05.2013 dell’Area Ufficio Speciale Temporaneo per l’attuazione della L.R. 12/2011 la documentazione è stata trasmessa alla Asl di Latina;
- con nota prot. n. asl_It/9502 del 22 aprile 2015 (assunta al prot. regionale n. 240637/11/16 del 04.05.2015) il Direttore generale della Asl di Latina rimetteva parere positivo in ordine alla citata istanza;

VISTA la nota prot. n. 353775 del 01.07.2015 dell’Area Autorizzazione ed accreditamento – completamento adempimenti L.R. 12/2011 con la quale è stata chiesta ulteriore documentazione;

VISTA la nota del 28 luglio 2015 (assunta al prot. reg. n. 427836/04.08.2015) con la quale la Società La Valle ha trasmesso quanto richiesto con la citata nota;

VISTA la nota prot. n. 516611/GR/11/16 del 29.09.2015 con la quale copia della documentazione è stata trasmessa al Dipartimento di prevenzione della Asl Latina territorialmente competente ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 7, comma 3, della L.R. 4/2003;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

PRESO ATTO della nota prot. n. asl lt/5277/A0010/2016 del 09.03.2016 (assunta al prot. reg. n.141830/16.03.2016) con la quale il Direttore generale f.f. – acquisito il parere tecnico del Dipartimento di prevenzione della Asl di Latina giusta nota prot. n. 5046/07.03.2016 - rimette parere positivo relativamente ad un incremento delle attività di cui al DPCA n. 27/2011 – lettera f) del centro di riabilitazione gestito dalla Società Cooperativa La Valle via S. Agostino Loc. Casarevole Latina;

RITENUTO, al riguardo, opportuno

- autorizzare, in base ai pareri della Asl di Latina, la Società “La Valle Società Cooperativa Sociale” (P.IVA 01088620594), sede legale via Sant’Agostino snc, Gaeta, loc. Casarevole (LT), rappresentata dal sig. Cristian Leccese, nato a Gaeta il 06/10/1981, all’ampliamento funzionale - presso il centro di riabilitazione (ex art. 26 L. 833/78) denominato “Centro di riabilitazione La Valle”, sito in via Sant’Agostino snc, loc. Casarevole Gaeta (LT) già autorizzato ed accreditato istituzionalmente con il DPCA n. U00142 del 22 aprile 2014 - per le prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui al punto f) del citato DPCA n.27/2011:

“esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depresso terapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuono terapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laser terapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea, la laserterapia antalgica, l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuono terapia e la mesoterapia”

—CONSIDERATO, altresì, che le prestazioni di cui al punto f) del DPCA n. U0027/2011 non sono oggetto di rilascio di accreditamento istituzionale né di stipula di accordi contrattuali in quanto sono prestazioni elencate nell’allegato 2A del D.P.C.M 29 novembre 2001, non ricomprese nei livelli essenziali (LEA);

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento di

- autorizzare, in base ai pareri della Asl di Latina la Società, “La Valle Società Cooperativa Sociale” (P.IVA 01088620594), sede legale via Sant’Agostino snc, Gaeta, loc. Casarevole (LT), rappresentata dal sig. Cristian Leccese, nato a Gaeta il 06/10/1981, all’ampliamento funzionale - presso il centro di riabilitazione (ex art. 26 L. 833/78) denominato “Centro di riabilitazione La Valle”, sito in via Sant’Agostino snc, loc. Casarevole Gaeta (LT) già autorizzato ed accreditato istituzionalmente con il DPCA n. U00142 del 22 aprile 2014 - per le prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui al punto f) del citato DPCA n.27/2011:

“esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depresso terapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuono terapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laser terapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea, la laserterapia antalgica, l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuono terapia e la mesoterapia”.

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- 1) Le prestazioni di cui al citato punto f) del DPCA n. U0027/2011 non sono oggetto di rilascio di accreditamento istituzionale né di stipula di accordi contrattuali in quanto sono prestazioni elencate nell'allegato 2A del D.P.C.M 29 novembre 2001, non ricomprese nei livelli essenziali (LEA).
- 2) L'incarico di Direttore tecnico responsabile è affidato alla dott.ssa Marcella Valente, nata a Roma il 16.03.1975 in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", iscritta all'Albo dei Medici e Chirurghi della provincia di Latina con n. d'ordine n. 2932, in possesso della specializzazione in neurologia.
- 3) Resta fermo quanto autorizzato ed accreditato istituzionalmente con il DPCA n. U00142 del 22 aprile 2014 nonché le disposizioni ivi contenute.
- 4) La Valle Società Cooperativa Sociale, è tenuta alle disposizioni di cui al Capo IV – Verifiche periodiche, vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del R.R. 2/2007 e s.m.i. e Capo III della L.R. 4/2003.
- 5) La struttura inoltre dovrà attenersi alle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2003 - art. 6 (*Autorizzazione alla realizzazione*) e R.R. n. 2/2007 – art. 4 (*Richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione*) per quanto riguarda le variazioni della struttura medesima (ampliamento, trasformazione, trasferimento) nonché alle disposizioni di cui al R.R. n. 2/2007 art. 13 per le variazioni dell'assetto gestionale – art. 14 per le variazioni dell'assetto organizzativo.
- 6) L' Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2003 e s.m.i.

Il presente provvedimento è notificato alla Società La Valle Società Cooperativa sociale, sede legale via S. Agostino, (Loc. Casarevole), Gaeta (LT) ed all'Azienda ASL Latina competente per territorio nonché al Comune di Gaeta.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti


Roma, li 16 MAG. 2016